



E.Borrello



F.Fiorentino

Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "E.Borrello-F.Fiorentino"**  
**Via Matarazzo - 88046 LAMEZIA TERME (CZ)**  
Tel.: 0968/437119 - Fax: 0968/437119 - 437467 - C.F.: 82006310799  
e-mail intranet: [czic868008@istruzione.it](mailto:czic868008@istruzione.it) - PEC: [czic868008@pec.istruzione.it](mailto:czic868008@pec.istruzione.it)  
(Codice Univoco Ufficio: UF4OVY - Nome Ufficio: Uff\_eFatturaPA)  
<https://www.icborrellofiorentino.edu.it/>

Lamezia Terme 30/08/2021

Ai Docenti,  
Al personale ATA  
AI genitori e Utenti  
e.p.c. al Direttore S.G.A  
Amministrazione Trasparente  
Sito web.  
Atti/Sede  
e.p.c. al Comune di Lamezia Terme.

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTA** la L. 59/1997;

**VISTO** il D.P.R. 275/1999;

**VISTO** il D.Lgs. 297/1994;

**VISTO** il D.lgs. 165/2001;

**VISTO** il D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87 del 17 giugno 2021;

**VISTO** il D.P.R. del 17 giugno 2021 “Disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del D.L. 52 del 22 aprile 2021, recante “misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

**VISTO** il D.L. 105 del 23 luglio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”

**VISTO** in particolare il D.L. 111/2021 recante “*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*” il quale all’art. 1 dispone: “al fine di assicurare lo svolgimento delle attività didattiche della scuola dell’infanzia, primaria e sec. di primo e secondo grado **prioritariamente in presenza**, sono assunte le seguenti misure di sicurezza:

- a) Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

- b) Rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C;

Inoltre l'art. 1, comma 6, del D.L. 111/2021 ha novellato l'art. 9 del D.L. 52/2021 conv. con L. 87/2021, introducendo l'art. 9 *ter*, il quale dispone:

***“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 10”.***

*Il mancato rispetto delle disposizioni, di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario, è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*

*Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

*I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con la circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.*

*La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.*

*VISTO il Piano Scuola 2021/2021, prot. n. 257 del 6 agosto 2021, “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione;*

**VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 123 del 13/ agosto 2021 avente ad oggetto “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,

sociali e in materia di trasporti”

### DISPONE

- 1) Che a decorrere dal 1 settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico ha l’obbligo di possedere ed esibire, prima dell’ingresso negli edifici scolastici, la certificazione verde COVID-19, fatta salva la deroga per i *soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute*. La certificazione verde in parola costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
  
- 2) Che i soggetti deputati al controllo del suddetto requisito sono:  
**Plesso Borrello**, Collaboratore scolastico sig. **Mete Saverio Francesco**;  
**Plesso Fiorentino**, Collaboratori Scolastici: Sig.ri **Trunzo Mauro, Macchione Franca e Belville Loredana**.  
Inoltre, in caso di necessità sono delegati al controllo del green pass anche il Direttore S.G.A Dott. Michele Celano e le collaboratrici del DS, Prof.sse Maria Giovanna Aloisio per il plesso Fiorentino e Palmina Vescio per il plesso Borrello.
  
- 3) Che Tutto il personale ATA, Docente ed Educativo, sia della scuola primaria plesso **Borrello** che della scuola dell’infanzia **DIAZ**, DEVE fare ingresso dal portone centrale, lato P.zza 5 dicembre.  
Tutto il personale ATA, Docente ed Educativo della scuola primaria **PRUNIA**, della **scuola secondaria di primo grado Fiorentino** e della scuola dell’infanzia **Leopardi**, DEVE fare ingresso dal portone principale di Via Matarazzo.
  
- 4) Premesso che l’art. 29, comma 5, del CCNL 2007 dispone che “*per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni [...]*”, si chiede, tuttavia, a tutto il personale di recarsi gentilmente a scuola con qualche minuto di anticipo al fine di agevolare e consentire le operazioni di controllo del green pass e per evitare assembramenti.
  
- 5) Che tutte le istanze, richieste, autorizzazioni e nullaosta avanzate dai genitori e dal personale scolastico devono essere inviate a scuola solo via mail al seguente indirizzo: [czic868008@istruzione.it](mailto:czic868008@istruzione.it).  
L’accesso agli uffici di segreteria da parte del personale scolastico e dell’utenza è consentito solo per ragioni urgenti ed indifferibili, previo appuntamento telefonico/ mail e autorizzazione del DS o del Direttore S.G.A..

- 6) Gli incontri tra i genitori e i docenti devono avvenire solo ed esclusivamente on line, salvo esplicita autorizzazione del DS al colloquio in presenza e nel rispetto delle misure di sicurezza anti COVID-19.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott. Giuseppe Guida**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

